

Roma 03 agosto 2023

Prot. 430/Segr.

Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Delegati Provinciali
Alle ASD/SSd affiliate alla FIB
e p.c. Ai Consiglieri Federali

Oggetto: Riforma dello Sport – decreto integrativo e correttivo

Il 28 luglio il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo che introduce delle disposizioni integrative e correttive dei D.Lgs 36,37,38,39 e 40 di febbraio 2021. E' quindi imminente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo finale. A tal riguardo si comunica che a seguito dell'intervento delle istituzioni sportive interessate, CONI, CIP, nonché del nostro Presidente e di altri Presidenti Federali, è stato apportato un ulteriore correttivo al suddetto Decreto che riguarda principalmente:

- i collaboratori coordinati sportivi sono esenti da obblighi Inail in quanto già coperti dalla tutela dell'obbligo assicurativo art 51 legge 289 2002 (prevista nel tesseramento)
- l'esenzione dalle ritenute fiscali per i premi sportivi fino a 300 euro, escluse quelle che rientrano nei redditi di lavoro dipendente.

Nonostante gli interventi del nostro Presidente e di altri Presidenti Federali, non c'è stato nulla da fare in riferimento alla tassazione dei premi sportivi, infatti, così come concepita allo stato attuale, la norma risulta essere inconsistente e superflua, ma la rassicurazione data al Presidente federale dal Ministro Abodi è che il Governo tenterà di intervenire, in via correttiva, in sede di prossima legge finanziaria.

Alla luce di tutto ciò, la Federazione fornirà, nei prossimi mesi, il più adeguato supporto sul territorio (comitati, società, etc.) in termini di consulenza fiscale e gestionale, per diminuire il disagio delle nostre società sportive in sede di prima applicazione della nuova normativa.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali modifiche:

Statuti ASD/SSD

Per quel che riguarda la tempistica, l'art.1 – quater prevede che *“Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo entro il 31 dicembre 2023”*

Il Decreto contiene un'attesa precisazione. All'art 12 viene aggiunto il comma 2 bis che recita: *“Le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto o del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39”*; quindi **niente imposta di registro (€ 200) per gli adeguamenti alla riforma**. Se l'asd dovesse fare anche altre modifiche allo statuto, evidentemente dovrà versare l'imposta.

Lavoro sportivo

Diverse le novità introdotte da quest'ultimo decreto.

- Volontari

Viene ribadito che *“le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario*

La novità introdotta dal presente decreto, riguarda la possibilità di un rimborso spese dietro autocertificazione, purché:

- a) le spese non superino l'importo di 150 euro mensili
- b) l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Anche questi rimborsi forfetari, come il rimborso delle spese documentate, non concorreranno a formare il reddito del percipiente.

Ultima importante precisazione è che *“Non sono considerate prestazioni sportive di volontariato le attività fornite a titolo gratuito dai componenti degli organi di amministrazione di associazioni e società sportive dilettantistiche”*

La riforma pone un preciso perimetro entro il quale possono essere svolte le prestazioni sportive dei volontari all'interno di asd/ssd, che è quello dello *“svolgimento delle proprie*

attività istituzionali” che “sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti” (comma 1 art. 29 Dlgs 36/2021); detta poi per questi soggetti le regole sopra enunciate, compresa l'incompatibilità “con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva”.

Rimangono fuori da questo perimetro altri tipi di volontario di asd/ssd (vedi dei componenti organi di amministrazione, oppure per il supporto al “bar sociale”) ai quali non sembrerebbero quindi applicabili le regole di cui sopra, eccetto l'ultima a carattere generale, che prevede “Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi” (secondo le regole del Terzo Settore).

- Lavoratori sportivi

Viene innanzitutto precisato che sarà lavoratore sportivo” *chi esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI*

Sulle categorie di lavoratori che potranno essere considerati lavoratori sportivi, il nuovo decreto fa importanti precisazioni; in particolare, oltre all'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara, sarà considerato lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti della singola disciplina sportiva delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, anche paralimpiche, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo- gestionale.

La FIB con deliberazione del Consiglio Federale del 21 luglio 2023 ha introdotto le seguenti figure sportive:

- Atleta
- Coordinatore Nazionale, Regionale, Provinciale arbitrali (Arbitro)
- Direttore di Gara (Arbitro)
- Osservatore arbitrale (Arbitro)
- Arbitro di Campo (Arbitro o tesserato sociale o atleta)
- Arbitro di impianto (arbitro o tesserato sociale o atleta)
- Tecnico (CT, Vice CT, Preparatore Atletico, Classificatori tecnici, Formatori, Assistenti tecnici)
- Preparatore Atletico
- Tutor, Educatori Scolastici, tecnici societari, tecnici federali, Istruttori Giovanili, Istruttori Tecnici di Specialità, Istruttori Tecnici, Allenatori

- Medici, paramedici e classificatori
- Mental Coach
- Assistente Sportivo detto anche Ramp Operator (Boccia Paralimpica)
- Cronometristi
- Addetti stampa
- Fisioterapisti
- Cronisti
- Docenti corsi
- Fotografi
- Hostess
- Speaker
- Assistente specializzato
- Addetto agli impianti
- Addetti archiviazione, raccolta e distribuzione risultati
- Addetti ai varchi di accesso e alla distribuzione degli accrediti
- Addetti all'assistenza degli atleti in occasione delle competizioni
- Addetti alle procedure antidoping
- Addetti alle premiazioni
- Accompagnatori
- Addetti alla biglietteria

A tal proposito il decreto ricorda che *“L'elenco delle mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportiva, approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è tenuto e aggiornato dal Dipartimento per lo sport. Detto elenco include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.”*

- Lavoro occasionale

Il decreto introduce la possibilità *“Ricorrendone i presupposti, le asd/ssd, le FSN, le DSA, le associazioni benemerite, gli EPS, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi, secondo il regime ordinario, di prestatori di lavoro occasionale”*

- Dipendenti pubblici

Per questa importante categoria di lavoratori sportivi il decreto contiene importanti precisazioni, per quello che riguarda l'autorizzazione ad esercitare l'attività; viene infatti precisato che l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza potrà essere rilasciata o rigettata entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta " *sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentiti il Ministro dell'Interno, il Ministro dell'Istruzione e del merito e il Ministro dell'Università e delle Ricerche*".

Comunicazioni rapporti di co.co.co

Importante la novità introdotta da quest'ultimo decreto; viene infatti cancellata la previsione secondo cui "Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali"

- di conseguenza andranno comunicati, per tramite della funzionalità sul Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (di seguito RAS), tutti i contratti di lavoro sportivo in forma di co.co.co., indipendentemente dal loro ammontare

www.federbocce.it

Collaborazioni amministrativo gestionali

Queste collaborazioni, che come precisato all'art. 25 del D.lgs 36/2021, sono escluse dal lavoro sportivo, in base alle modifiche di questo decreto, vedranno applicate le aliquote contributive riservate ai co.co.co sportivi, oltre alle franchigie (€ 5.000 previdenziale e € 15.000 tributaria) già precedentemente accordate.

Adempimenti previdenziali e tributari

Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, potranno essere effettuati tra il 31 ottobre e il 31 dicembre 2023.

Inail

Su questo fronte viene stabilito che *“Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi”*, cioè solo quello prevista dal tesseramento.

Credito d'imposta

Novità assoluta è l'introduzione di un credito d'imposta relativo ai contributi versati e a tali condizioni:

- Compete ad asd/ssd che:
 - 1) Siano iscritte al RAS
 - 2) Che nell'esercizio 2022 (o in quello chiuso entro il 30/6/2023) abbiano conseguito complessivamente ricavi di qualsiasi natura inferiori ad € 100.000
- È relativo a:
 - 1) Contributi previdenziali per lavoratori sportivi (quindi co.co.co ed autonomi)
 - 2) Per compensi erogati nel periodo luglio-novembre 2023
- Utilizzo del credito d'imposta
 - 1) Si potrà utilizzare in compensazione dal 1° novembre al 31 dicembre 2023
 - 2) Andrà indicato in F24 (solo telematico)
- Adempimenti

Andranno pubblicati sul RAS entro il 31 dicembre 2023

 - 1) Il bilancio 2022 (o quello chiuso entro il 30 giugno 2023)
 - 2) L'importo del contributo

Premi

Il Decreto a riguardo dei premi versati ad atleti e tecnici per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni quali componenti delle squadre nazionali, da parte di CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, asd/ssd, precisa che le ritenute alla fonte (20%) *“non si applicano se il valore complessivo dei premi riconosciuti per risultati sportivi conseguiti in manifestazioni sportive dilettantistiche non supera l'importo di euro 300; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente”*

Personalità giuridica

Con le modifiche apportate dal presente Decreto, viene ben definita la procedura per l'ottenimento della personalità giuridica da parte delle asd, che si potrà ottenere con istanza (fatta da un notaio) al RAS. Ricordo che il requisito sarà quello di un patrimonio liquido e disponibile minimo di € 10.000, con avvertenza che, se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale.

Attenzione: se successivamente tale patrimonio minimo dovesse diminuire *“di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente”*

Il Segretario Generale
Riccardo Milana

